

Avv. Ilaria Sottotetti
“Donne homeless e violenza”

*Corso di formazione professionalizzante
contro la violenza sulle donne 2024*

Ordine Avvocati Milano

Unione Lombarda Ordini Forensi

*Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità*

LA STORIA

Margherita

<https://youtu.be/SMVYDoekv-I?feature=shared>

a/r 2018-2019

RTY Milano Porta Venezia

LA DONNA NEL DIRITTO ITALIANO

1968/1969-DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALITA' ART.559 DEL CODICE PENALE(ADULTERIO DELLA MOGLIE),E ART.560 C.P. (CONCUBINATO DEL MARITO)

1970 LEGGE N.898-DIVORZIO

1975-ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELLA "DOTE" E DELLA "POTESTA' MARITALE" RIF.DIRITTO FAMIGLIA-

1978 LEGGE N.194 ABORTO

1981-LEGGE N. 442 ABROGAZIONE:

**** 587 C.P. RILEVANZA PENALE DELLA CAUSA D'ONORE "OMICIDIO E LESIONE PER CAUSA D'ONORE"***

**** ART.544 C.P. "MATRIMONIO RIPARATORE"(LA PRIMA A NON ACCETTARLO FU FRANCA VIOLA NEL 1966)***

LA STORIA DELLA VIOLENZA IN FAMIGLIA NEL DIRITTO ITALIANO

***L. 04/04/2001 n. 154 CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI (ordini di protezione)**

*** L. 23/04/2009 N. 38 (stalking)**

***CONVENZIONE DI ISTAMBUL, FIRMATA L'11/05/2011, RATIFICATA CON LEGGE 27/06/2013 N. 77, IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2014**

***LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO” D.L. 14/08/2013 N. 93 CONVERTITO NELLA LEGGE 15/10/2013 N. 119 IN VIGORE DAL 16/10/2013**

***D.LGS. 212/2015 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/29/UE, IN VIGORE DAL 20/01/2016, CHE HA INTRODOTTTO IL CONCETTO DI “VITTIMA VULNERABILE”**

***D.LGS. 80/2015 CHE HA INTRODOTTTO LA POSSIBILITA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE SIANO STATE INSERITE IN PERCORSI CERTIFICATI PRESSO SERVIZI SOCIALI, CENTRI ANTIVIOLENZA O CASE RIFUGIO, DI ASSENTARSI DAL LUOGO DI LAVORO MANTENENDO TUTTI I DIRITTI.**

***CODICE ROSSO LEGGE 19/07/2019 N.69 IN VIGORE DAL 09/08/2019: tra le novità, l'introduzione di quattro nuove figure di reato: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.)- Sfregio (art. 583 quinquies c.p.)- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.)- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. (art. 387 bis c.p.)**

RIFORMA CARTABIA 2022-2023

L. 24.11.2023 N.168 IN VIGORE DAL 9.12.2023» Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»

RELATIVE MODIFICHE C.P., C.P.P. E C.P.C.

REATI DI GENERE

BENE GIURIDICO TUTELATO:Diritto di autodeterminarsi rispetto al proprio genere senza subire costrizioni né a livello sociale,nè nella sfera delle relazioni private e quindi diritto di ricevere adeguata protezione dalla violenza che colpisce la persona negli aspetti relativi al suo genere(F.Felice.La Violenza di genere-2019)

ART.3 CONV.ISTAMBUL:violenza contro le donne..."la violazione dei diritti umani e la discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,sessuale psicologica o economica,comprese le minacce di compiere tali atti,la coercizione o la privazione arbitraria della libertà,sia nella vita pubblica che nella vita privata"

VIOLENZA ASSISTITA:coinvolgimento di un minore(art.572 c.p. e co.11 quinquies art.61 c.p.)

I COSTI IN ITALIA DELLA VIOLENZA DI GENERE(Intervita Onlus,2013):costo economico e sociale annuale 17 MILIARDI DI EURO,come una strage in cui perdono la vita 11.000 persone o il triplo degli incidenti stradali che avvengono in un anno in Italia.

IL RITORNO DELLE POLITICHE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE:per 1 euro speso per la prevenzione,ne risparmiamo 90 sui costi per le conseguenze della violenza.

Statistiche:

“homeless” in che senso?

Tracciare e censire il fenomeno risulta molto difficile, sia per il grande sommerso, sia per la mancanza di omogeneità della terminologia

*Il termine “homeless” cambia a seconda dei contesti:
nella maggior parte dei paesi europei il termine
comprende le persone che dormono
all'addiaccio, quelle ospitate in alloggi di emergenza e
in apposite strutture;
in un numero minore di paesi, tra cui quelli
scandinavi, la definizione è più ampia, in quanto
comprende anche le persone che vivono in alloggi
precari o inadeguati;
in altri paesi si fa riferimento ad indici
amministrativi, quali per esempio l'assenza di un
indirizzo di domicilio
(Busch-Greertsema et al. 2014)*

GLI HOMELESS IN ITALIA

(Report statistico nazionale 2024 Caritas Italiana secondo i dati della rete Caritas-homeless in senso ampio in quanto comprensivo non solo di persone che dormono in strada o sulle panchine, ma anche di persone “Senza tetto”-per es, in dormitori notturni - “Senza casa”-per es. ospiti presso centri di accoglienza o alloggi temporanei, e persone in alloggi inadeguati come case abbandonate...

<https://www.fiopsd.org/ethos-classificazione-senza-dimora/>

*Le persone senza dimora supportate dalla rete delle Caritas
diocesane e parrocchiali*

nel 2023 sono state 34.554

Il fenomeno è IN CRESCITA

Nel 2022 :27.877

Nel 2021 :23.976

Nel 2020:22.527

Nel 2019:28.084

Nel 2018:27.569

Il fenomeno è prevalente al

Nord(68,7%)

a cui fa seguito il

Centro

e poi

il Sud

*Per quanto riguarda il Nord,
i dati più elevati si registrano in*

Lombardia(11.715)

a cui segue

Emilia -Romagna(4.574)

e poi

Triveneto(4.263)

*In riferimento alla cittadinanza,
il 69,9% sono stranieri*

*con una prevalenza di persone provenienti dal
Marocco(3.303)*

*a cui fanno seguito quelle che arrivano dalla
Tunisia(1.772),dalla Romania(1.536),dal
Pakistan(1.497) e dal Perù(1.217)*

*In riferimento al il genere,
prevalgono gli uomini con una percentuale del
71,6%*

Le donne homeless
CHI SONO?

- problemi di salute mentale(per
es.sindrome di Diogene)*
- anziane abbandonate*
- tossicodipendenti o alcolizzate*
- immigrate*
- vittime di violenza domestica*
*(la violenza come causa e la violenza
come rischio)*

COME AIUTARLE?

Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani 2021

tra

Regione Lombardia-Assessorato Welfare

*Prefettura(Milano,Como,Lecco,Lodi,Monza e
Brianza,Pavia,Sondrio,Varese)*

Tribunale Milano-Procura presso Trib.Mi-DDA

Tribunale Minorenni Milano e Procura

*Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Milano*

Comune Milano

Cooperativa Lotta contro Emarginazione

ONLUS(Como.Monza Brianza,Sondrio e Varese)

Associazione LULE ONLUS

Fondazione Somaschi Onlus(Lecco,Lodi.Pavia)

Progetto ALER Regione Lombardia
*(misura proposta dall'Assessore alla
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari
Opportunità Elena Lucchini con l'Assessore
alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco)*

D.G.R.17.07.2023

*Avvio di un programma sperimentale per
l'individuazione di alloggi ALER in favore di
Donne vittime di violenza*

-Attuazione della d.g.r. n.550/2023

Segue:

Contributo di 1,5 milioni di euro

per alloggi ALER a favore di CAV e CR

per minimo 5 anni

per donne vittime di violenza domestica

TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA

la Discriminazione INTERSEZIONALE

*(Sentenza della Corte interamericana dei
Diritti Umani-caso Gonzales Lluy y otros
c.Ecuador del 1-settembre 2015-pp2-4
paragrafo 1
In dottrina v.Borghesi-2021)*

LA SCIENZA

ART.669 BIS C.P.

ESERCIZIO MOLESTO DELL'ACCATTONAGGIO

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento”

**ART.670 C.P.
MENDICITA'**

(ARTICOLO ABROGATO DALL'ART.18 L.205/1999)

“Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.”

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie ,o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà”

IL CICLO DELLA VIOLENZA

“progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa , sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner”

(L. Walker, 1979)

Fase 1. Crescita della tensione

- a) L'uomo è irritato, dimostra sentimenti di insofferenza ed ostilità che sfociano in forme di aggressività “tollerabili”;*
- b) Violenza psicologica (insulti, denigrazioni, minacce)*
- c) la donna si sente colpevole, inadeguata*

Fase 2: Esplosione

L'UOMO perde ogni controllo e dà libero sfogo alla violenza:

- a) oggetti frantumati*
- b) aggressioni fisiche*
- c) aggressioni sessuali*

Fase 3: luna di miele

Il pentimento e le scuse:

- a) Spostamento del Problema*
- b) Promesse magiche di cambiamento*
- c) colpevolizzazione della compagna*

VIOLENZA SESSUALE

***ART.609 bis c.p. – “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, COSTRINGE taluno a compiere o subire atti sessuali,
è PUNITO con la reclusione da SEI a DODICI anni
(CODICE ROSSO, prima la pena era da 5 a 10 anni).***

***Alla STESSA pena soggiace chi INDUCE
a compiere o subire atti sessuali***

***1-ABUSANDO delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto***

***2-TRAENDO IN INGANNO la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.....”.***

INFERIORITA'

“L'inferiorità psichica.. PRESCINDE da fenomeni di patologia mentale,in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di MINORE resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni,anche se dovute ad un LIMITATO processo evolutivo MENTALE E CULTURALE,sì da elidere,in tutto o in parte,la capacità della vittima di esprimere un valido consenso e di impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente”(Cass.pen.sez.III°,n.13070/2024)

“Integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna ADDORMENTATA a seguito di ingestione di SOSTANZE ALCOLICHE, essendo l'aggressione alla sfera sessuale della vittima connotata da modalità insidiose e fraudolente” (Cass.pen.sez.III°, n.1183/2011)

*“Tra le condizioni di inferiorità psichica o fisicarientrano
anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di
alcolici o di stupefacenti,in quanto anche in tali casi la
situazione di menomazione della vittima,a prescindere da chi
l'abbia provocata,può essere strumentalizzata per il
soddisfacimento degli impulsi sessuali
dell'agente”(Cass.pen.sez.III°,n.18522/2022)
Analogamente nella violenza sessuale di
gruppo(Cass.pen.sez.III°16046/2018)*

“Tra i casi di inferiorità fisiopsichica può rientrare

anche il SONNO

,il quale,importando una sospensione dell'attenzione e

dei poteri di controllo,può rendere il soggetto passivo

incapace di resistere all'azione del colpevole”

(Cass.,08.04.1958,Cennamo,GP59,II,67;Cass.,14.07.19

61,Sperando,CPMA 61,924)

*Tra i suddetti casi “..... può rientrare lo stato del soggetto in
dipendenza dall'assunzione di
psicofarmaci(cosiddetti tranquillanti) quando da esso
derivi una sospensione della attenzione e dei poteri di
controllo che renda il soggetto medesimo incapace di
normale resistenza all'azione del colpevole ed a
quest'ultimo consenta di commettere violenza
carnale”(Cass.,sez.VI°,09.11.1995-19 gennaio 1996
n.624,CED 203407)*

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

***Art.609 octies c.p.:”La violenza sessuale di gruppo consiste
nella PARTECIPAZIONE ,da parte di più persone
riunite,ad atti di VIOLENZA SESSUALE
di cui all’art.609 bis»***

PENA:reclusione da 8 a 14 anni

(CODICE ROSSO-prima era da 6 a 12)

RIDUZIONE:contributo minima importanza “

ART.572 C.P. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, MALTRATTA una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni(prima del Codice Rosso:da 2 a 6 anni).

**La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ex art.3 l.1992-104, ovvero se il fatto è commesso con armi
(comma introdotto dal Codice Rosso)**

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.

**Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato
(Codice Rosso) ”**

ART.61 C.P.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

“Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1-l'aver agito per motivi abietti o futili;

5-l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

11-l'aver commesso il fatto con abuso di.....ospitalità;”.

LA MINORATA DIFESA

in generale

“...le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla sregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità-oggetto di profittamento-in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato”
(S.U.40275/2021)

LA MINORATA DIFESA

Tempo e luogo

“La commissione del reato in TEMPO DI NOTTE può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto”

(S.U.40275/2021)

“Per la sussistenza della circostanza aggravante di aver approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa,non è necessario che le condizioni previste dall'art.61 n.5 c.p. impediscano o rendano impossibile la difesa,ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita,producendo la correlativa agevolazione del colpevole nell'esecuzione del reato”

(aggravante ritenuta applicabile a rapina consumata in aperta campagna e in ora notturna

Cass.,sez.II°,n.7397/1986,C.P.87,1885 e 7.1.1988 LaTurra;,ivi 89,1455 ove fu riconosciuta in caso di rapina notturna al gestore di un distributore di carburante che dormiva nel chiosco)

“Sussiste la circostanza aggravante della minorata difesaallorquando la vittima venga colta di sorpresa alle spalle e nell'oscurità ”

(Cass,sez I°,18.05-4.07.1987 n.8090,GP 88,II,101)

PERSONA

“Le circostanze di persona vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto e non alla maggiore prestanza fisica dell'agente.....”

(Cass, sez. II°, 10.06-16.07-2009 n.29499, CED 244969)

“...debolezza fisica o psichicaper qualsiasi motivo”

(Cass., sez. II°, 7.10-2.04.2015 n.13933, CED 263293)

ETA'

*“In tema di minorata difesa, la circostanza
aggravante.....deve essere valutata anche in riferimento
all'ETA' SENILE e alla DEBOLEZZA fisica della persona
offesa....”*

*(Fattispecie relativa a una rapina in cui la
vittima, settantaquattrenne, che aveva accennato una
reazione, veniva dai rei afferrata per le spalle e scaraventata a
terra-*

Cass.pen., sez. II°, Sentenza 8998/2015)

“In tema di minorata difesa, l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art.61 n.5 c.p., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà ”

(Cass.pen.,sez.II°,Sentenza 39023/2008)

ABUSO DI OSPITALITA'

***“Ai fini della sussistenza della circostanza
aggravante.....deve considerarsi ospite chi è***

accolto,

ANCHE

OCCASIONALMENTE,SALTUARIAMENTE

O MOMENTANEAMENTE ”

(Cass.pen.,sez.I°,Sentenza 35187/2002)

OMICIDIO

*575 C.P. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione **NON** inferiore ad anni 21»*

576 c.p.»si applica la pena dell'ergastolo se il fatto /è commesso per eseguire o occultare un altro reato o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto,profitto o prezzo o impunità di un altro reato/contro l'ascendente o il discendente/quando concorre la circostanza dei motivi abietti o futili o di aver adoperato sevizie o agito con crudeltà/quando è adoperato un mezzo venefico o in caso di premeditazione...../in occasione di taluno dei delitti di cui agli artt.572(maltrattamenti contro familiari o conviventi),583-quinquies(sfregio).....,609 bis(violenza sessuale),609 quater(atti sessuali con minorenni) e 609 octies(violenza sessuale di gruppo)....dall'autore del reato p.e p.612 bis(stalking) verso la stessa p.o.....

AGGRAVANTI OMICIDIO -SEGUE

577 C.P. “Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, controla persona stabilmente convivente ...o ad essa legata da relazione affettiva.....

La pena è della reclusione da 24 a 30 anni se il fatto è commesso contro il coniuge divorziatola persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate.....»

Orchidea

Orchidea incontra Tizio nel 2000 ed inizia con lui un rapporto di convivenza durante il quale la donna eredita un ingente patrimonio immobiliare.

Successivamente la coppia si sposa e da quel momento Tizio, alcolizzato, assume verso la moglie un comportamento sempre più violento.

Dopo due tentativi di suicidio, Orchidea scappa dalla casa coniugale e decide di denunciare l'uomo

Tizio viene condannato per il reato p.e

p. art.572 c.p.ad

anni due e mesi 4 di reclusione

*La donna,che non aveva voluto
costituirsi parte civile,dopo qualche
tempo radica un'apposita causa per
danni in sede civile e ottiene una
condanna per lui a rifonderle euro
55.000*

*Nelle more,la coppia si separa e
divorzia consensualmente*

*Nel corso della vicenda Orchidea
era diventata una homeless in
quanto non aveva voluto rivolgersi
ad un centro antiviolenza*

IL (reato di)
FEMMINICIDIO
(non) ESISTE